

Spettabile
Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed
il Sistema Idrico
Direzione infrastrutture, unbundling e
certificazione
Piazza Cavour, 5 - 20121 Milano

Alla c.a.

Ing. Luca Lo Schiavo
Ing. Samuele Larzeni

Per Posta elettronica all'indirizzo: infrastrutture@autorita.energia.it
Anticipata a mezzo posta elettronica lloschiavo@autorita.energia.it; slarzeni@autorita.energia.it

Prot. n.:190/15/JL/zs

Roma, lì 21 settembre 2015

Oggetto: Documento per la consultazione 416/2015/R/EEL – Contributo della società Acotel Engineering and Manufacturing S.p.A..

Spettabile Autorità,

in riferimento al Documento per la consultazione in oggetto, con la presente nota AEM Acotel Engineering and Manufacturing S.p.A. intende rappresentare la propria posizione rispetto alle tematiche ivi evidenziate.

1. Premessa – La società e i servizi Acotel Energy


AEM Acotel Engineering and Manufacturing S.p.A. (di seguito “A.E.M.” o “Acotel”) è una società con sede a Roma che si occupa della progettazione e della realizzazione di soluzioni per il monitoraggio dei consumi energetici, di sistemi di automazione e di sicurezza.

In particolare Acotel, anche per mezzo della collaborazione con altre società appartenenti al suo gruppo societario (Acotel Group S.p.A.), ha sviluppato i c.d. servizi Acotel Energy (cfr. <http://acotelnet.com/energy/overview.html>) che permettono il monitoraggio, ed in alcuni casi il controllo, dei consumi energetici.

Per abilitare questi servizi è necessaria l'installazione di un dispositivo di Acotel, denominato General Pulse Meter (“GPM”), da applicare al contatore fiscale di energia elettrica, acqua o gas preesistente, purché dotato di dispositivo lancia-impulsi.

Il conteggio dei consumi da parte del GPM avviene sulla base del numero di impulsi (segnale impulsivo di tipo elettrico o ottico) letti in uscita dal dispositivo lancia-impulsi del contatore fiscale. Tutti i dati e gli eventi rilevati dai GPM sono inviati e storicizzati sul "cloud" Acotel Net, la piattaforma di erogazione che gestisce tutte le funzionalità evolute del servizio. Ciascun GPM opera pertanto da “Gateway” tra l'apparato fisico da monitorare (contatore di energia elettrica, acqua o gas) e la piattaforma di servizio Acotel.

Il GPM, di conseguenza, può essere descritto come un dispositivo di acquisizione e trasmissione dati, sviluppato per il monitoraggio dei consumi attraverso la lettura dei segnali generati dai contatori fiscali, sui quali viene installato. Il GPM può essere utilizzato anche per l'acquisizione di grandezze di altra natura. E' adatto a ricevere in ingresso segnali elettrici provenienti dai diversi sensori presenti sul campo ed è in grado di trasferire i dati raccolti ad una unità centrale tramite rete cellulare grazie ad un modem GPRS.



Per maggiori dettagli sulla Società e sul dispositivo GPM e per una sua più approfondita descrizione tecnica si rinvia ai precedenti contributi presentati da AEM nell'ambito della consultazione 186/2015/R/EEL (cfr. nota prot. 138/15/VV/zs).

2. La posizione dei distributori di energia elettrica

Come già ampiamente evidenziato nell'ambito di altre consultazioni in corso presso Codesta Autorità (cfr. nota prot. 052/15/VV/dv e nota prot. 138/15/VV/zs), il principale distributore di energia elettrica, Enel Distribuzione S.p.A., ha sviluppato un proprio sistema di messa a disposizione dei dati di consumo.

Il sistema denominato "*Smart Info*" sfrutta il canale di comunicazione su power line (Banda A PLC) per ottenere i dati di consumo dal contatore. Tale canale di comunicazione, a causa dell'architettura dei misuratori di prima generazione (1G), risulta normativamente riservato al distributore e non è disponibile ad altri soggetti all'infuori di questo.

In estrema sintesi, il dispositivo sfrutta un meccanismo di lettura delle informazioni che, essendo oggetto di concessione esclusiva, risulta non replicabile da parte di altri soggetti diversi dallo stesso distributore.

Vista l'attuale configurazione dei misuratori di energia elettrica (1G), esistono soltanto due differenti modalità con cui vengono messi a disposizione i dati di consumo: da un lato sono presenti i dispositivi che sfruttano eventuali uscite del contatore per mettere a disposizione i dati di consumo (i c.d. *led based device*); dall'altro esiste un solo strumento che sfrutta un canale privilegiato (e destinato ad un altro servizio) per la stessa finalità (il c.d. *in home device*).

Data l'attuale configurazione dei dispositivi per la messa a disposizione dei dati di consumo, appare evidente che in entrambi i casi il misuratore di energia elettrica rappresenta l'elemento essenziale per i servizi di *smart metering*.

L'identificazione delle specifiche funzionali dei contatori di nuova generazione (2G) pertanto assume un ruolo centrale nell'evoluzione del mercato degli strumenti necessari allo *smart metering*.

3. La consultazione 416/2015/R/EEL.

Alla luce di quanto esposto, AEM esprime il proprio apprezzamento per le proposte dell'Autorità riguardo alcuni soluzioni proposte nell'ambito dell'individuazione delle specifiche funzionali dei contatori intelligenti di seconda generazione, in attuazione dell'art. 9, comma 3 del decreto legislativo n. 102/2014.

Ad avviso della Scrivente, infatti, quanto riportato nel documento per la consultazione permetterà il superamento del "vicolo proprietario"¹, con la conseguenza che anche altri soggetti, diversi dai distributori di energia elettrica, potranno sviluppare autonomamente *in-home device*. Si ritiene, dunque, che l'adozione dei criteri e delle funzionalità previste dal documento per la consultazione comporterà l'apertura del canale di comunicazione oggi riservato ai distributori e l'effettiva apertura del mercato dello *smart metering* anche a soggetti diversi dai distributori di energia elettrica.

A tale proposito risultano di fondamentale importanza le seguenti caratteristiche *future-proof design* individuate all'interno del citato documento per la consultazione:

"C. separazione delle risorse tra la telegestione e la messa a disposizione di dati;

D. interoperabilità con dispositivi di terze parti per la messa a disposizione dei dati ai clienti o a terze parti designate dai clienti medesimi;"

...

G. multicanalità per la comunicazione e la messa a disposizione dei dati; ..."

In particolare, con riferimento al criterio C, si ritiene che la separazione della "modulazione per la comunicazione su PLC su banda A sul segmento misuratore-concentratore (per applicazioni di telegestione gestite dall'impresa distributrice) e quella su banda C per il segmento misuratore-dispositivo, per applicazioni nella disponibilità del cliente o di terze parti univocamente designate dal cliente.." permetterà ai soggetti come

¹ Ci si riferisce alla disponibilità esclusiva del mezzo di comunicazione PLC tra il misuratore e smart info.



AEM di sviluppare autonomamente dispositivi *in-home* in concorrenza con *Smart Info* senza subire alcuna discriminazione.

Analogamente anche il criterio D assume un ruolo centrale per fornire concretezza all'intervento previsto da Codesta Autorità. E' opinione della Scrivente, infatti, che solo mediante l'adozione di un protocollo di comunicazione su banda C "...aperto e unico a livello nazionale..." sia possibile garantire a soggetti terzi lo sfruttamento del canale di comunicazione oggi riservato al distributore.

Infine, con riferimento alla *multicanalità* per la messa a disposizione dei dati, allo stesso modo si ritiene che l'implementazione di "... una porta fisica (per esempio di tipo RJ45 o USB) e di un piccolo alloggiamento sicuro in cui il cliente o una parte terza designata potrebbe riporre un dispositivo, inserito in tale porta fisica ..." seppur con funzionamento "... in modalità unidirezionale..." permetterà non soltanto il superamento del problema legato all'assenza di tensione, ma comporterà altresì l'evoluzione dei servizi di messa a disposizione dei dati di consumo in soluzioni modulari e interoperabili con servizi evoluti (i.e. servizi di allarmistica in tempo reale, ecc.).

I menzionati criteri trovano conferma anche all'interno delle proposte "*Funzionalità dei sistemi di smart metering di seconda generazione*" laddove vengono esplicitate alcune caratteristiche coerenti con l'intervento proposto. Ci si riferisce in particolare a tutte quelle funzionalità che consentiranno l'implementazione della nuova architettura proposta, tra cui: a) Funzionalità 5. Configurabilità di alcuni parametri da parte dei venditori e parti designate (*personalizzazione* [R-15]; *registro di credito in euro e relativa funzione di calcolo* [R-16]; *accesso autenticato, affidabile e con elevato livello di servizio per venditori e parti designate* [R-17]); b) Funzionalità 8. Messa a disposizione dei dati al consumatore o parti designate (*proprietà dei dati e accesso senza corrispettivo; dati messi a disposizione* [R-26]; *frequenza di aggiornamento e richieste iniziate dal dispositivo* [R-27]; *tecnologia PLC di trasmissione per la messa a disposizione dei dati* [R-28]; *interfaccia fisica per la messa a disposizione dei dati* [R-29]).


L'unico elemento discordante con il quadro delineato è rappresentato dalla funzionalità [R-30] relativa alla "*retrocompatibilità con i dispositivi installati nella prima generazione*". A tale proposito si ritiene che questa funzionalità necessiti di una revisione in quanto, nella sua formulazione attuale, rischierebbe di vanificare gli effetti benefici sinora evidenziati.

All'interno del documento Codesta Autorità ha infatti ritenuto che debba "... essere assicurato che i dispositivi per l'energy footprint installati o accoppiati ai misuratori di prima generazione continuino a funzionare anche una volta effettuata la sostituzione con i misuratori di seconda generazione, sia per i dispositivi tramite accoppiamento ottico (il cui riposizionamento sarà a cura del cliente o della parte commerciale interessata) sia per i dispositivi che comunicano tramite il contatore mediante linea elettrica (attualmente su banda A). Qualora tale ultimo aspetto non risulti percorribile per via del passaggio alla banda C, l'Autorità valuterà ipotesi di **sostituzione gratuita** per i clienti che hanno acquistato il dispositivo in un dato arco di tempo (ad esempio tre anni).".

Ebbene, come già evidenziato in precedenti contributi (cfr. nota prot. 138/15/VV/zs), a parere di AEM il dispositivo *Smart Info* (unico *in home device* attualmente disponibile) è stato sviluppato in maniera illegittima e la sua diffusione dovrebbe essere vietata. In questo senso, pertanto, la funzionalità [R-30] nella sua formulazione attuale aggiungerebbe un ulteriore profilo di danno concorrenziale ai soggetti che hanno sviluppato autonomamente strumenti per la messa a disposizione dei dati di consumo. In particolare, infatti, prevedendo la continuità funzionale dei dispositivi che comunicano tramite linea elettrica, soprattutto mediante il meccanismo di sostituzione gratuita residualmente proposto, si rischierebbe di garantire e consolidare l'illegittimo vantaggio competitivo acquisito da Enel dal collegato mercato della distribuzione di energia elettrica.

In sintesi qualora la funzionalità [R-30] dovesse essere approvata così come riportata nel documento di consultazione, AEEGSI rischierebbe di favorire la sussistenza e la conservazione degli effetti anticoncorrenziali derivanti dalla illecito sfruttamento del monopolio del distributore.

Si ritiene pertanto che per permettere l'effettivo sviluppo concorrenziale dei dispositivi per la messa a disposizione dei dati, si renda necessario eliminare dalla funzionalità in esame qualsiasi riferimento ai dispositivi che comunicano con il contatore mediante linea elettrica (c.d. *in home device*) e sia preservata esclusivamente la parte relativa ai dispositivi con accoppiamento ottico (c.d. *led based device*).



4. La delibera 186/2015/R/EEL

Come noto, la consultazione in oggetto si colloca, in parte, all'interno del più ampio intervento regolatorio (cfr. DCO 186/2015/R/EEL e DCO 232/2014/R/COM) volto a disciplinare il mercato dei dispositivi per la messa a disposizione dei dati di consumo (c.d. *smart metering*). Nell'ambito del quadro delineato l'AEEGSI sta tentando di regolare gli sviluppi attuali e prospettici dei dispositivi che permettono l'erogazione di questa tipologia di servizi.

Appare di tutta evidenza, pertanto, che il presente documento deve essere letto congiuntamente con le ulteriori consultazioni che stanno interessando il settore dello *smart metering*.

Ebbene, alla luce delle considerazioni svolte, non può non considerarsi che l'efficacia delle disposizioni di cui alla presente consultazione rischierebbe di essere gravemente compromessa qualora l'Autorità decidesse di approvare quanto proposto nella parte della consultazione 186/2015/R/EEL in cui viene permessa, e in certi casi agevolata, la diffusione della soluzione *Smart info* di Enel Distribuzione S.p.A.

A parere della Scrivente, infatti, l'obiettivo esplicitamente dichiarato nella consultazione 416 di "*favorire la concorrenza nei servizi post-contatore e di messa a disposizione dei dati di prelievo e consumo di energia elettrica al cliente finale e a terze parti designate dal cliente stesso*" diverrebbe irrealizzabile se l'AEEGSI lasciasse immutate le proposte di intervento regolatorio contenute nel DCO 186/2015/R/eel, relative alla possibilità di Enel Distribuzione di offrire – abusivamente – la propria soluzione di *smart metering*.

Come accennato, le condizioni funzionali dei misuratori di seconda generazione (2G) risultano idonee a produrre gli effetti pro concorrenziali e di promozione dello sviluppo tecnologico sperati dall'AEEGSI; tuttavia, la circostanza che un operatore in posizione dominante su un mercato contiguo entri nel mercato dello *smart metering* sfruttando per anni (fino al completamento del processo di sostituzione dei misuratori) un insuperabile vantaggio competitivo, condanna quegli effetti pro competitivi a rimanere solo teorici.

In sintesi, l'attuale sfruttamento dell'accesso esclusivo alla banda A e le informazioni sul suo funzionamento, permette a Enel Distribuzione di realizzare un preoccupante effetto di *pre-emption* nel mercato dello *smart metering* e in altri nascenti mercati ad esso collegati e, a quel punto, le condizioni per uno sviluppo pro concorrenziale e tecnologico proposte dall'AEEGI si verificherebbero in un mercato già irrimediabilmente compromesso.

Per l'effetto di quanto sopra, le suesposte preoccupazioni si aggiungono alle argomentazione già ampiamente presentate a sostegno della richiesta di inibire la condotta di Enel Distribuzione nel mercato dello *smart metering*.

5. Conclusioni

In conclusione, AEM accoglie con favore la proposta di intervento dell'AEEGSI riguardo agli orientamenti per la determinazione delle specifiche funzionali in attuazione dell'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 102/2014. Quanto riportato in riferimento ai criteri ed alle funzionalità, con eccezione della funzionalità [R-30] (cfr. *infra*), permetterà di rimuovere l'illegittimo vantaggio competitivo (la disponibilità della banda A PLC) attualmente arrogato dai distributori (*rectius* dal distributore) e consentirà a tutti gli sviluppatori di soluzioni *led based* di competere finalmente "ad armi pari" nel mercato dello *smart metering*.

L'unica fonte di preoccupazione rimane, pertanto, legata alla sovrapposizione di interventi regolatori che, devono essere adeguatamente coordinati (cfr. par. 4).

Si rimane a disposizione per qualsiasi informazione dovesse rendersi necessaria.

Cordiali Saluti.

**AEM Acotel Engineering
and Manufacturing S.p.A.**

Il Rappresentante Legale

